

**COMUNE DI CASIRATE D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA TUTELA ED IL BENESSERE**  
**DEGLI ANIMALI**

**Approvato con deliberazione del C.C. n.30 del 27.9.2012**

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

Articolo 4 - Diritti degli animali

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 5 - Tutela animali

Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 7 - Detenzione di animali

Articolo 8 - Divieti generali

Articolo 9 - Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Articolo 10 - Abbandono di animali

Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Articolo 13 - Avvelenamento di animali

Articolo 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni

## **TITOLO III - CANI**

Articolo 15 - Definizione

Articolo 16 - Attività motoria e rapporti sociali

Articolo 17 - Divieto di detenzione a catena

Articolo 18 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Articolo 19 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

Articolo 20 - Obbligo di museruole e guinzagli

Articolo 20 bis - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Articolo 21 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Articolo 22 - Detenzione dei cani da guardia

Articolo 23 - Obbligo iscrizione all'anagrafe canina

## **TITOLO IV - GATTI**

Articolo 24 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Articolo 25 - Colonie feline e gatti liberi

Articolo 26 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Articolo 27 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Articolo 28 - Alimentazione dei gatti

Articolo 29 - Detenzione dei gatti di proprietà

Articolo 30 - Sterilizzazione

## **TITOLO V - ALTRE SPECIE ANIMALI**

Articolo 31 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 32 - Sanzioni

Articolo 33 - Vigilanza

Articolo 34 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

### **Articolo 2 - Principi e finalità**

1. Il Comune di Casirate d'Adda, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle *specie animali non umane* diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

3. Il Comune individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

4. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali.

Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

5. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

### **Articolo 3 - Competenze del Sindaco**

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Articolo 4 - Diritti degli animali**

1. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 5 - Tutela animali**

1. Il Comune, tramite la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

## **Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, cioè a quegli animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia o che possono svolgere attività utili all'uomo.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani.

## **Articolo 7 - Detenzione di animali**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per possessore colui che detiene l'animale.

2. Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress. A tal fine il possessore deve custodirli nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie custodita.

3. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

4. Ogni animale di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno avere accesso ad una quantità quotidiana di acqua fresca e di cibo, adeguati alla specie, la razza, l'età e le condizioni di salute.

5. Il possessore controlla lo stato di salute degli animali e le strutture di detenzione; elimina i difetti delle stesse che potrebbero compromettere le condizioni di benessere degli animali.

6. Gli animali dovranno essere fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

7. Il privato cittadino possessore dell'animale deve impegnarsi a:

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- informarsi, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
- sterilizzare i felini che lasci vagare liberi sul territorio.

8. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

9. Le altre specie d'affezione, ad eccezione di cani e gatti, normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche. Deve comunque essere garantita all'animale la possibilità di assumere la posizione eretta e di camminare e muoversi in un ampio spazio appositamente dedicato (recinti, voliere ed acquari con dimensione atte a garantire questo requisito).

## **Articolo 8 - Divieti generali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra onde evitare l'umidità e le infiltrazioni d'acqua e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non

dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie ; anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse.

In particolare sono vietati:

- a) i combattimenti e le lotte fra animali di qualsiasi specie in qualunque forma organizzati;
- b) l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
- c) le corride ;
- d) le corse di animali, ad eccezione di equidi e cani in strutture e manifestazioni a carattere storico-popolare allo scopo autorizzate;
- e) altre manifestazioni simili.

8. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo.

9. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

11. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un' adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

12. E' vietato lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide.

13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie (con esclusione di quelle comprese nella specifica normativa Provinciale), ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento. E' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.

14. E' vietato praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli. E' fatta eccezione per gli interventi per prevenire la riproduzione.

15. Agli animali da affezione è vietato praticare interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale, quali il taglio della coda, il taglio delle orecchie o simili.

16. E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con pavimentazione tale da arrecare danno o malessere all'animale, fatto salvo quanto previsto in merito dalle norme comunitarie. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50 %; Tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

17. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

18. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

19. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

20. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio comunale, tranne che ai medici veterinari e alle persone incaricate appositamente dall'autorità comunale.

21. Sono vietati, su tutto il territorio comunale, la vendita e l'uso dei collari elettrici, di collari con punzoni o aculei o di collari con rilascio di sostanze chimiche volte a intorpidire l'animale.

22. E' vietato, su tutto il territorio comunale, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.

#### **Articolo 9 - Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale.

oppure parziale, l'utilizzo di animali sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

2. E' vietata qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

#### **Articolo 10 - Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele i cani di cui alla normativa regionale in materia e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

#### **Articolo 11 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, uscirne da passaggi, pertugi o scavando nel terreno, od

oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

#### **Articolo 12 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli**

1. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

2. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- aerazione del veicolo;

- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

3. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

4. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

#### **Articolo 13 - Avvelenamento di animali**

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

#### **Articolo 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni**

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2 del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali sono invitati ad eliminare le disposizioni che vietino la detenzione di animali.

2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

### **TITOLO III - CANI**

#### **Articolo 15 – Definizione**

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

#### **Articolo 16 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. I locali, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

3. Chi tiene un cane in appartamento dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria, durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

4. E' fatto divieto di tenere i cani in terrazze o balconi per più di nove ore giornaliere, ovvero in rimesse o cantine . E' ammesso tenere animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento, in particolare deve essere presente una zona ombreggiata al riparo dal sole e dall'eccessivo calore e riparo dalla pioggia. Agli animali detenuti su balconi e terrazze deve essere garantita l'opportuna attività motoria giornaliera. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

#### **Articolo 17 - Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo.

#### **Articolo 18 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia e del cimitero.

2. I cani devono essere condotti dal possessore in conformità a quanto disposto dalle ordinanze specifiche in materia.

3. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.

#### **Articolo 19 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici**

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani, accompagnati dal padrone o detentore, hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani, accompagnati dal padrone o dal Detentore, hanno libero accesso, salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura, tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso, salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

#### **Art. 20 – Obbligo di museruole e guinzagli**

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;  
b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od altri animali.

3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, purché sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati.

4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

#### **Articolo 20 BIS - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide**



1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

#### **Articolo 21 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale**

1. Chiunque rinvenga un cane vagante con proprietario sconosciuto è tenuto a darne pronta comunicazione alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il rinvenimento. I cani vaganti dopo essere condotti presso il canile sanitario sono restituiti al proprietario o possessore, qualora successivamente alla cattura se ne accertasse l'identità. Se il cane risulta di proprietario sconosciuto, viene successivamente condotto presso il canile convenzionato con il Comune dove è avvenuto il rinvenimento.
2. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento.
3. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, o alla polizia locale del comune in cui si è verificato l'evento.
4. I cani rinvenuti vaganti non tatuati o microchippati, di proprietario sconosciuto, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.
6. I cani ricoverati a qualunque titolo nei canili rifugio non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

#### **Articolo 22 - Detenzione dei cani da guardia**

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

#### **Articolo 23 – Obbligo iscrizione all'anagrafe canina**

1. E' fatto obbligo ai cittadini possessori di un cane di provvedere all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina secondo le normative vigenti . In base alla Legge Regionale n. 025 del 11/07/2006 art. 7 commi 2,3,4, il proprietario, possessore o detentore ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita. In caso di cessione definitiva colui che cede il cane è tenuto a darne comunicazione all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni .
2. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina è eseguita l'identificazione del cane con metodologia indolore, tramite l'apposizione di microchip, come da Circolare Regionale n. 56/2002. L'iscrizione dei cani all'anagrafe canina è contestuale all'identificazione degli stessi mediante applicazione del microchip, e può essere effettuata esclusivamente da :
  - Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale (ASL)
  - Veterinari libero professionisti accreditati.

## **TITOLO IV - GATTI**

### **Articolo 24 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline**

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
2. I ricoveri per gatti nei gattili devono essere muniti di contenitori per gli escrementi, devono essere dotati di un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altro.

### **Articolo 25 - Colonie feline e gatti liberi**

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono. Se il Comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione.
2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
3. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

### **Articolo 26 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

### **Articolo 27 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi**

1. Il Comune, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti, con cui si regolerà l'attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

### **Articolo 28 - Alimentazione dei gatti**

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

### **Articolo 29 - Detenzione dei gatti di proprietà**

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

#### **Articolo 30 – Sterilizzazione**

1. Il Comune, in collaborazione con le associazioni animaliste e con l'ASL, favorisce, in base alla normativa vigente, le iniziative volte alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione, i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

### **TITOLO V - ALTRE SPECIE ANIMALI**

#### **Articolo 31 - Detenzione di volatili ed animali acquatici**

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali; Le gabbie/voliere dovranno avere dimensioni tali da permettere all'uccello di dimensioni maggiori l'apertura alare completa e la possibilità di potersi muovere liberamente.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate; le vasche/acquari devono avere dimensioni tali da garantire agli animali un ampio spazio di movimento, tale da non arrecare sofferenza all'animale. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

4. Gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori ed a repentini mutamenti di luce.

5. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 32 – Sanzioni**

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, laddove non siano previste specifiche sanzioni dalla normativa vigente.

#### **Articolo 33 – Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e

limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

**Articolo 34 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.